

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Decreto 12 settembre 1980**  
**(Gazz. Uff., 15 ottobre, n. 283).**

**Direttive di massima per le prescrizioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406: "Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi"**

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469: "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" che all'art. 1 attribuisce al Ministero dell'interno le competenze sui servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966: "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento" che all'art. 2 fa obbligo agli enti ed ai privati di richiedere le viste ed i controlli di prevenzione incendi e all'art. 4 dispone che i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilascino, eseguiti gli accertamenti, il "certificato di prevenzione incendi";

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406: "Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi" che, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 966 citata autorizza i comandi provinciali dei vigili del fuoco a rilasciare provvisoriamente un nulla osta per la prosecuzione dell'attività;

Considerato che al punto 6 dell'allegato A alla predetta legge n. 406, il Ministero dell'interno è tenuto ad emanare direttive di massima per la installazione di idonei mezzi antincendio nelle attività alberghiere esistenti;

Decreta:

Vengono emanate, ai sensi di quanto disposto al punto 6 dell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406, le direttive di massima, di cui all'allegato 1 del presente decreto, per la installazione di idonei mezzi antincendio nelle attività alberghiere esistenti.

ALLEGATO 1

**DIRETTIVE DI MASSIMA DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ALLEGATO A ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406:  
"NORME SULLE ATTIVITÀ ALBERGHIERE ESISTENTI, DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE INCENDI".**

**1. Estintori**

1.1. Gli estintori debbono essere portatili, di tipo approvato dal Ministero dell'interno ed ubicati in posizione ben visibile e facilmente accessibile in prossimità dei vani scala e nei corridoi.

Deve essere installato, di norma, un estintore di adeguata capacità per ogni 250 mq di pavimento o frazione di 250 mq, con un minimo di un estintore per piano.

1.2. Estintori di tipo idoneo debbono essere disponibili per rischi specifici quali cucine, quadri elettrici, ecc.

**2. Naspi antincendio**

2.1. Il naspo è un'attrezzatura di spegnimento, utilizzante l'acqua, ed è normalmente costituito da un tubo di idonea resistenza con bocchello di erogazione di dimensione appropriata. Il tubo sarà avvolto su apposita bobina e risulterà stabilmente collegato alla rete di alimentazione.

2.2. La rete di naspi antincendio deve essere costituita da naspi aventi le seguenti caratteristiche:

lunghezza del tubo tale da poter raggiungere col getto pieno ogni punto della zona protetta dell'albergo;

rubinetto di regolazione e chiusura sul bocchello alla estremità della tubazione;

diametro interno minimo del tubo 19 mm;

portata minima 35 l';

pressione al bocchello 1,5 bar.

2.3. I naspi possono anche essere alimentati dalla normale rete idrica, purchè questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente anche l'utenza normale oltre a quella antincendi.

2.4. La rete che alimenta i naspi deve in ogni caso garantire la portata di 35 l' alla pressione di 1,5 bar per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia minima di 30'.

2.5. I naspi debbono essere ubicati preferibilmente in prossimità degli accessi ai piani e comunque in posizione facilmente accessibile e tale da proteggere l'intera superficie dell'albergo.

### 3. Idranti antincendio

3.1. La rete di idranti antincendio deve essere costituita da una rete di tubazioni metalliche, preferibilmente ad anello. Da ciascun montante, per ciascun piano dell'edificio, deve essere derivata, con tubazione di diametro non inferiore a 40 mm, una bocca da incendio o idrante da 45 mm UNI, che sarà posta entro apposita custodia in prossimità dell'accesso ai piani.

3.2. Cassette di custodia delle bocche antincendio. La cassetta contenente la bocca da incendio deve essere posta in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello a vetro trasparente ed avere larghezza ed altezza non inferiori rispettivamente a 0,35 e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichetta e lancia permanentemente collegate.

3.3. Manichetta e lancia. Ciascuna manichetta deve essere costituita da un tratto di tubo di tipo approvato, di lunghezza tale che consenta di raggiungere col getto pieno ogni punto della zona protetta.

3.4. La rete idrica antincendi. Deve essere eseguita con tubi di acciaio, protetta contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.

3.5. Portata e pressione delle bocche da incendio. Ciascuna bocca deve essere in grado di erogare una portata di 120 l' alla pressione minima di 2 bar. La fonte di alimentazione dell'impianto e le dimensioni dell'impianto stesso debbono avere caratteristiche tali da assicurare il contemporaneo funzionamento delle due bocche da incendio in posizione idraulicamente più sfavorevole con un'autonomia minima di 30'.

3.6. Collegamento delle autopompe dei VV.F. L'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione e munito di attacco per il collegamento delle autobotti dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile alle autobotti per il collegamento stesso.

### 4. Attività fino a 10 camere

4.1. Sarà sufficiente l'installazione di estintori.

### 5. Attività da 11 a 50 camere

5.1.1. In edifici con tutte le scale protette, sarà sufficiente l'installazione di estintori.

5.2.1. In edifici con scale non protette aventi uno o più locali con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di naspi antincendio ed installare estintori.

5.2.2. In edifici con scale non protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, sarà sufficiente l'installazione di estintori.

### 6. Attività con oltre 50 stanze

6.1.1. In edifici con tutte le scale protette aventi uno o più locali con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti antincendio ed installare estintori.

6.1.2. In edifici con tutte le scale protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di naspi antincendio ed installare estintori.

6.2.1. In edifici di altezza non superiore a 24 m, con scale non protette aventi uno o più locali con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti antincendio ed installare estintori.

I soli vani scala, se hanno carico d'incendio complessivo superiore a 50 kg/mq, dovranno essere protetti da impianto fisso di spegnimento automatico comandato da rivelatore d'incendio da installarsi ai sensi di quanto previsto al punto 9 dell'allegato A alla legge n. 406.

6.2.2. In edifici di altezza superiore a 24 m con scale non protette, nelle zone con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare un impianto fisso di spegnimento automatico ed installare estintori.

L'impianto fisso di spegnimento automatico può svolgere anche la funzione di impianto di rivelazione d'incendio previsto al punto 9 dell'allegato A alla legge n. 406 se in grado di avvertire subito il personale di servizio.

Nelle zone con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, sarà sufficiente la realizzazione della rete di idranti e l'installazione di estintori.

6.2.3. In edifici di altezza non superiore a 24 m, con scale non protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti ed installare estintori.

6.2.4. In edifici con altezza superiore a 24 m, con scale non protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti antincendio ed installare estintori.

Nella seguente tabella sono riepilogate schematicamente le direttive sui mezzi antincendio.

Camere n°	Scale tipo	Altezza m.	Carico d'incendio	
			> 50 kg/m <sup>2</sup>	< 50 kg/m <sup>2</sup>
Fino a 10	4.1		Estintori	
Da 11 a 50	Protette		Estintori	
	Non protette		5.1.1 Naspi + estintori	5.2.2 Estintori
Oltre 50	Protette		6.1.1 Idranti + estintori	6.1.2 Naspi + estintori
	Non protette	≤ 24	6.1.1 Idranti + estintori (1)	6.2.3 Naspi + estintori
		> 24	6.2.2 Impianto fisso di spegnimento automatico + estintori	6.2.4 <sup>(*)</sup> Idranti + estintori

(1) I soli vani scala, se hanno carico d'incendio complessivo superiore a 50 kg/mq, dovranno essere protetti da impianto fisso automatico di spegnimento, comandato da idoneo rivelatore.

(\*) Come rettificato sulla G.U. n. 324 del 26 novembre 1980. N.d.R.